

Roma, 20 marzo 2026

ACCORDO SULLA INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE
EX ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36

I rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative dell'area e del comparto Funzioni centrali,

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;


VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, intitolato "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTO l'articolo 45, comma 2, del citato Codice dei contratti pubblici, con il quale si prevede che, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci, "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.*";

VISTO il successivo comma 3 del medesimo articolo 45, con il quale si prevede inoltre che "*L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.*";

VISTO il successivo comma 4 del medesimo articolo 45, con il quale si prevede che "*L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti*



del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il numero dei beneficiari. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.”;

VISTI i successivi commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 45, con i quali si prevede infine che il 20 per cento delle risorse di cui al precedente comma 2 è destinato a finanziare l'acquisto di beni e tecnologie per incentivare *“la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture ... l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa ... l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli”*, nonché, in ogni caso, le *“formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi ... specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche ... copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale”*;

VISTO il CCNL dell'area Funzioni centrali per il triennio 2022/2024, sottoscritto il 28 ottobre 2025, e, per le disposizioni da questo non disapplicate, il CCNL per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2023, e il CCNL per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020;





VISTO, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lett. m), del CCNL 28.10.2025, il quale affida alla contrattazione integrativa i *“criteri per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023”*;

VISTO il CCNL del comparto Funzioni centrali per il triennio 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025, e, per le disposizioni da quest'ultimo non disapplicate, il CCNL per il triennio 2019-2021, sottoscritto 9 maggio 2022, e il CCNL per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;


VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 6, lett. ag), del CCNL 27.01.2025, il quale affida alla contrattazione integrativa nazionale i *“criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023”*;

VISTA la determinazione del Direttore della *Direzione amministrazione e finanza* protocollo n. 460075/RU del 14 luglio 2025, che definisce i criteri di riparto delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36/2023, nonché quelli di riduzione degli stessi;

VISTE le note protocollo n. 4899/RI del 23 febbraio 2024, n. 4446/RI del 19 febbraio 2025 e n. 4104/RI del 24 febbraio 2026, con le quali la Direzione Amministrazione e finanza ha

 ²   



comunicato gli accantonamenti per finanziare gli incentivi per le funzioni tecniche nei valori di € 280.165,81 per l'anno 2023, € 1.282.104,84 per l'anno 2024 ed € 1.096.131,24 per l'anno 2025;

CONSIDERATO che occorre definire i criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche in favore del personale dell'Agenzia;

CONCORDANO

ARTICOLO 1 Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale, dirigente e delle aree, ivi compreso il personale titolare delle *posizioni organizzative* di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (d'ora in avanti *posizioni organizzative ex lege*), delle Strutture centrali e territoriali dell'Agenzia, incaricato di svolgere le attività previste dall'articolo 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, in linea con quanto stabilito dalla determinazione protocollo n. 460075 del 14 luglio 2025.

ARTICOLO 2 Criteri per l'attribuzione degli incentivi

1. Per gli *affidamenti di lavori*, l'incentivo è riconosciuto per le attività indicate nell'allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici con l'applicazione delle percentuali definite nelle seguenti tabelle, distinte a seconda che nell'affidamento sia previsto (Tabella 1) o meno (Tabella 2) il collaudo statico.

TABELLA 1 – AFFIDAMENTI DI LAVORI CON COLLAUDO STATICO

Attività	FASE		
	Programmazione e affidamento	Esecuzione	Totale
1. Responsabile Unico del Progetto (RUP)	9%	11%	20%
2. Collaboratori del RUP	4%	4%	8%
3. Programmazione	2%		2%
4. Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3%	7%	10%
5. Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica	5%		5%
6. Redazione del progetto esecutivo	9%		9%
7. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4%		4%
8. Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%		5%
9. Predisposizione dei documenti di gara	11%		11%
10. Direttore dei lavori		12%	12%
11. Ufficio di Direzione dei lavori		5%	5%
12. Coordinamento per la/della sicurezza in fase di esecuzione		6%	6%
13. Collaudatore statico		4%	4%
14. Collaudatore tecnico amministrativo/Regolare esecuzione		6%	6%
TOTALE	52%	48%	100%

3

TABELLA 2 – AFFIDAMENTI DI LAVORI SENZA COLLAUDO STATICO

Attività	FASE		
	Programmazione e affidamento	Esecuzione	Totale
1. Responsabile Unico del Progetto (RUP)	10%	11%	21%
2. Collaboratori del RUP	4%	4%	8%
3. Programmazione	2%		2%
4. Redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali	3%		3%
5. Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica	3%		3%
6. Redazione del progetto esecutivo	9%		9%
7. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4%		4%
8. Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%		5%
9. Predisposizione dei documenti di gara	12%		12%
10. Direttore dei lavori		14%	14%
11. Ufficio di direzione dei lavori		6%	6%
12. Coordinamento per la/della sicurezza in fase di esecuzione		6%	6%
14. Collaudo tecnico-amministrativo/Regolare esecuzione		7%	7%
TOTALE	52%	48%	100%

2. Per gli *affidamenti di forniture e servizi*, l'incentivo è riconosciuto per le attività indicate nell'allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici con l'applicazione delle percentuali definite nella seguente tabella (Tabella 3).

TABELLA 3 – AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI

Attività	FASE		
	Programmazione e affidamento	Esecuzione	Totale
1. Responsabile Unico del Progetto (RUP)	18%	16%	34%
2. Collaboratori del RUP	5%	5%	10%
3. Programmazione	5%		5%
4. Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica	6%		6%
4. Predisposizione dei documenti di gara	15%		15%
5. Direttore dell'esecuzione (DEC)		15%	15%
6. Collaboratori del DEC		5%	5%
7. Verifica di conformità/Regolare esecuzione		10%	10%
TOTALE	49%	51%	100%

ARTICOLO 3

Modalità di corresponsione degli incentivi

1. Gli incentivi per le funzioni tecniche vengono riconosciuti dal dirigente preposto alla conduzione della struttura competente previo accertamento e attestazione, da parte del RUP, delle specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo, con la puntuale indicazione delle attività incentivabili che sono state effettivamente svolte.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche ai fini degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal RUP.

4

3. L'accertamento e l'attestazione delle funzioni svolte dal personale di qualifica dirigenziale è effettuata, con le modalità del comma 1, dal dirigente preposto alla conduzione dell'Ufficio di livello dirigenziale generale sovraordinato.

4. In caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture per il tramite delle centrali di committenza, l'aliquota prevista nelle tabelle dell'articolo 2 per l'attività di *programmazione e affidamento* delle procedure di gara è ridotta del 50 per cento.

5. Gli incentivi complessivamente erogabili a ciascuna unità di personale, sia dirigente sia delle aree, anche per le attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare l'importo annuo *pro capite* di 40.000 euro lordi e va, comunque, ridotta nel caso ecceda il limite indicato dall'articolo 45, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

6. In applicazione del criterio di rotazione, il raggiungimento del tetto di cui al precedente punto 5 per due anni consecutivi preclude la possibilità di essere destinatari di incarichi per attività incentivate e, in ogni caso, di percepire ulteriori incentivi nel biennio successivo.

ARTICOLO 4

Rotazione degli incarichi e destinazione somme non assegnate

1. L'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023 deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

2. Le somme non corrisposte ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 3, punti 5 e 6, saranno accantonate nel "Fondo per le finalità di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 36/2023", per la realizzazione dei progetti di innovazione e per le altre finalità indicate dai medesimi commi, privilegiando l'attività di formazione e la copertura degli oneri di assicurazione.

ARTICOLO 5

Disposizioni finali

1. Non possono partecipare alle procedure di affidamento coloro che, nello svolgimento dei compiti assegnati, abbiano riportato, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'articolo 43 (Codice disciplinare), comma 3, lett. f), del CCNL 9 maggio 2022, al rimprovero scritto.

2. Sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici i responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi.

3. Il presente accordo verrà trasmesso agli Organi di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la prevista certificazione e, in seguito, ai competenti Dipartimenti della



5



Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 40-*bis*, primo e secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le parti concordano che il presente verbale si intende firmato dalle rappresentanze collegate in videoconferenza non appena perverrà la mail di conferma da parte della Organizzazioni sindacale di appartenenza all'indirizzo mail dell'Ufficio Relazioni sindacali e gestione del personale (dir.personale.aagg-relsindacali@adm.gov.it).

Per l'Agenzia dogane e monopoli

Per le Organizzazioni sindacali nazionali dell'Area

Funzioni centrali

CISL FP 

CIDA 

UIL PA 

UNADIS

DIRSTAT-FIALP-UNSA

RSA - FP CGIL **NON FIRMA**

Per le Organizzazioni sindacali nazionali del
comparto Funzioni centrali

CISL FP 

UIL FP 

CONFSAL-UNSA

FLP 

CONFINTESA 